

RELAZIONE DELL'ESPERTO EX ART. 2501 SEXIES C.C.

SUL RAPPORTO DI CAMBIO INDICATO NEL

PROGETTO DI FUSIONE

TRA

AGENZIA ACCOGLIENZA E PROMOZIONE

TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI

NOVARA S.C.A.R.L.

e

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE

TURISTICA LOCALE BIELLA VALSESIA VERCELLI

S.C.A.R.L.



Lorenza Aioldi

Ragioniere commercialista e revisore contabile

Studio in Novara Via Mario Greppi 2

Novara, 29 Luglio 2022

Relazione dell'esperto ex 2501 sexies C.C.

Riepilogo struttura dell'elaborato peritale

- 1.** L'incarico conferito
- 2.** I soggetti e il progetto di fusione
- 3.** Riferimenti normativi e finalità della relazione dell'esperto
- 4.** La documentazione utilizzata ai fini peritali
- 5.** La metodologia adottata per la determinazione del rapporto di cambio
- 6.** I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori e determinazione dei rapporti di concambio
- 7.** Le verifiche svolte dall'esperto
- 8.** L'adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute
- 9.** Conclusioni

1. L'incarico conferito

L'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara Società Consortile a R.L. con sede in Novara (NO), Piazza Giacomo Matteotti n.1, C.F.94031260030 e P.IVA 01679820033, a norma dell'art. 2501 sexies c.c., giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 Luglio 2022, ha affidato alla sottoscritta Lorenza Airoidi, ragioniere commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara al nr. 192/A dal 1992 ed iscritta al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al nr. 109464 in data 17.12.1999 (pubblicato G.U. Serie 100s/1999) incarico quale esperto che rediga la **Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote nella prospettata operazione di fusione omogenea tra:**

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede in Vercelli (VC) Viale Garibaldi n.96 C.F. e P.IVA 02702400025 e

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara SCARL, con sede in Novara (NO), Piazza Giacomo Matteotti n.1 C.F. 94031260030 e P.IVA 01679820033

mediante la costituzione della ATL Terre Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli.

2. I soggetti e il progetto di fusione

I soggetti partecipanti al progetto di fusione sono enti a capitale per buona parte pubblico e sono:

- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Novara SCARL, con sede in Novara (NO) C.F. 94031260030 Rea No 189831
- Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli SCARL con sede in Vercelli (VC) C.F. 02702400025 Rea Vc 206938

L'operazione di fusione - come ampiamente indicato nel progetto di fusione - espressamente prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate nel Dicembre 2021 della Regione Piemonte (*Ente che detiene significative partecipazioni in entrambe le Agenzie*) - è necessaria conseguenza del disposto dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente [...] un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni [...] predisponendo [...] un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, ove si tratti di

“Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”.

Da un punto di vista economico e gestionale, l'operazione ha lo scopo di garantire una migliore presenza sul territorio delle Agenzie di turismo locale, sviluppando nuove sinergie per lo sviluppo e il miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti, per la promozione del turismo dei territori interessati.

3. Riferimenti normativi e finalità della relazione dell'esperto

Le disposizioni normative contenute nell'art. 2501 sexies C.C., richiedono l'attestazione della congruità del rapporto di cambio fissato dall'Organo amministrativo degli enti partecipanti la Fusione, volta ad essere successivamente oggetto di delibera assembleare da parte delle due società consortili, a supporto di quanto verrà illustrato dall' Organo Amministrativo, il parere richiesto all'esperto indipendente è finalizzato a porre i soci nella condizione di esprimere un parere informato e ponderato sulla operazione di fusione.

La fusione consente di aggregare il patrimonio di due o più società in una sola, con una successione patrimoniale in piena continuità giuridica e in piena neutralità fiscale *ex* articolo 172 Tuir.

Qualora l'operazione coinvolga società legate da rapporti partecipativi, è altresì possibile attuare fusioni inverse, vale a dire fusioni in virtù delle quali sono le controllate ad incorporare le rispettive controllanti, utili ogniqualvolta vi sia la necessità di ridurre la catena societaria e per ragioni, anche commerciali, sia preferibile far sopravvivere la società sottostante, che tipicamente è una società operativa nota sul mercato.

L'operazione può perfezionarsi secondo due modalità alternative previste dall'articolo 2501 Codice civile: la fusione per unione (detta anche "propria") e la fusione per incorporazione.

Nella prima ipotesi si verifica l'integrazione dei patrimoni e delle compagini sociali di due o più società preesistenti, denominate fuse, dando vita ad una nuova società nella quale i soggetti giuridici delle società coinvolte si fondono nella società risultante dalla fusione e le rispettive attività economiche confluiscono nell'unitaria azienda scaturita dal processo di integrazione. La fusione per unione comporta sempre l'emissione di azioni o quote del capitale sociale della società risultante e ciò a prescindere dall'esistenza dei rapporti partecipativi tra le società coinvolte.

Il ricorso alla fusione si ricollega tipicamente a due esigenze principali:

1. l'attuazione di programmi di sviluppo e potenziamento della singola unità produttiva. In questo caso, rappresenta il mezzo per acquisire le risorse disponibili presso altre unità aziendali senza la necessità di ricorrere al loro acquisto diretto, nonché lo strumento per diversificare il rischio economico ampliando i settori di operatività della società;
2. il riassetto economico ed organizzativo nell'ambito dei gruppi. In tale caso, l'operazione in parola rappresenta il momento conclusivo di un processo aggregativo avviato con l'acquisto di partecipazioni parziali o totali nel capitale sociale di altre imprese, finalizzato alla costituzione di un nuovo gruppo societario, sfruttando le risorse economiche già nella disponibilità del soggetto economico del gruppo.

La relazione degli esperti è finalizzata a valutare la congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote del capitale sociale. La determinazione del rapporto di cambio è fondata sul confronto tra i valori economici delle aziende coinvolte nell'operazione; la scelta della metodologia di stima del capitale economico deve tenere conto innanzitutto delle caratteristiche peculiari della realtà da valutare e, specie nei casi in cui il grado di soggettività si riveli particolarmente elevato, richiede l'utilizzo comparativo di diverse metodologie a cui segue la mediazione dei risultati da esse ottenuti.

Le disposizioni normative che disciplinano l'istituto giuridico della fusione societaria delineano un complesso iter procedimentale che, pur considerando come centrale il momento della decisione dell'Assemblea e dell'attuazione della delibera di fusione, si caratterizza per una serie di atti, per una preventiva esauriente informazione ai soci e ai terzi soggetti.

Le disposizioni di cui all'art 2501 sexies c.c. relative alla Relazione dell'esperto assolvono alla funzione integratrice della tutela garantita con le disposizioni di cui all'art 2501 quinquies c.c. (Relazione dell'Organo Amministrativo) di analizzare la scelta valutativa e metodologica adottata dagli Organi Amministrativi: *“all'esperto è richiesta la redazione di una Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote in cui siano indicati: o il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi o le eventuali difficoltà di valutazione oltre ad un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato”*.

Il giudizio di congruità richiesto all'esperto deve essere aderente alla situazione reale delle società coinvolte nella fusione, analizzando tutti gli elementi significativi sia interni che esterni delle società stesse, sotto il profilo della ragionevolezza e non arbitrarietà, oltre che sulla sua concreta applicazione.

4. La documentazione utilizzata ai fini peritali

Per lo svolgimento dell'incarico è stata fornita la seguente documentazione:

- Progetto di fusione redatto ai sensi dell'art 2501 ter c.c. datato 27.06.2022
- Relazione illustrativa congiunta degli organi amministrativi delle due Agenzie quale *allegato A*) al progetto di fusione;
- Statuto sociale della costituenda ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli ai sensi del D.lgs. 175/2016 quale *allegato B*) al progetto di fusione;
- Visure di evasione protocollo attestanti il deposito Progetto di fusione presso Registro Imprese per i due enti: 27/06/2022 (prot. 37624/2022 Vercelli) e 28/06/2022 (prot. 37845/2022 Novara)
- Bilanci di esercizio chiusi alla data del 31.12.2021 di entrambe le società corredati da Nota Integrativa e relazioni dell'Organo di controllo, considerando che la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c. può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione al Registro imprese.

5. La metodologia adottata per la determinazione del rapporto di cambio

Per la determinazione del rapporto di cambio delle quote, l'Organo Amministrativo delle due società partecipanti alla Fusione, hanno evidenziato che entrambe sono enti senza scopo di lucro, e si sono basati sui dati patrimoniali dei bilanci predisposti alla data di riferimento del 31 Dicembre 2021 e sul capitale sociale esistente.

Le società partecipanti hanno veste giuridica di società consortili a responsabilità limitata. Nei rispettivi Statuti, attualmente in vigore, è evidenziato che non perseguono scopo di lucro.

In questo contesto, il capitale sociale delle ATL è collegato ad alcuni diritti e doveri quali: diritto di voto in assemblea; dovere di versamento dei contributi consortili proporzionati con un moltiplicatore al capitale sociale secondo quanto deliberato annualmente all'assemblea dei Soci (art.11 Statuto); diritto al rimborso della quota al valore nominale del capitale in caso di recesso (art 8.5 Statuto); diritti patrimoniali in caso di scioglimento e liquidazione della società.

Nella relazione ex art.2501 quinquies c.c., gli Organi Amministrativi non hanno evidenziato difficoltà particolari nella valutazione delle società consortili partecipanti alla Fusione.

6. I risultati emersi dalla valutazione effettuata dagli Amministratori e la determinazione dei rapporti di concambio

Sulla base delle condizioni sopra riportate, per la determinazione del concambio, gli organi amministrativi delle ATL hanno ritenuto pertanto corretto riferirsi ai valori economici, stimati secondo un metodo patrimoniale semplice, analogamente all'operazione di fusione che ha dato origine ad ATL Biella Valsesia Vercelli (costituita il 30/12/2019 attraverso l'unione dell'Azienda Turistica Locale del Biellese SCARL e dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese SCARL) e come riscontrato in altre operazioni similari di fusione di società consortili a responsabilità limitata e senza scopo di lucro.

Non parrebbe appropriato al caso adottare metodi alternativi quali “metodi reddituali e finanziari”, vista l'assenza del fine di lucro dell'attività sociale e, quindi, la non coerenza di una ipotesi di una componente “reddituale” prospettica.

In linea di principio ai fini valutativi, potrebbe essere dato un peso alla capacità delle singole ATL di generare risultati operativi positivi: con il limite comunque di chiudere con un fisiologico pareggio di bilancio in prospettiva: ciò porterebbe al più a determinare un avviamento negativo.

L'utilità complessiva che i soci ritraggono indirettamente dalla partecipazione alla società, conformemente allo scopo consortile, può ricondursi dall'investimento necessario per acquisire o riprodurre le attività al netto delle passività presenti nello Stato Patrimoniale delle ATL.

La scelta effettuata dall'Organo amministrativo di ritenere pertanto idoneo l'utilizzo del metodo patrimoniale per la stima del concambio è pertanto condivisibile, in quanto maggiormente idonea a sintetizzare in unità di misura omogenee e secondo criteri di equità i rapporti relativi inerenti i diritti/doveri collegati al capitale sociale. In assenza di cespiti aventi significative riserve latenti di valore, le consistenze patrimoniali delle due Agenzie del Turismo Locale sono state assunte in misura pari al valore del patrimonio netto contabile evidenziato nei bilanci al 31/12/2021.

Si dà atto che le due Agenzie sono soggette al controllo di un collegio sindacale cui è demandata anche la revisione legale dei bilanci.

Non sono stati evidenziati rilievi riguardo aumenti o riduzioni di capitale intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data odierna.

A tale proposito si è considerato che:

- il capitale sociale della ATL BVV è stato ridotto da € 400.000 a € 364.922, a seguito del recesso di alcuni soci e parziale riacquisto delle loro quote da parte di altri Soci, come previsto dalla delibera dell'assemblea dei soci del 27 Dicembre 2021 tenutasi davanti al Notaio dott. Lavioso;
- il capitale sociale della ATL NO è stato aumentato secondo quanto deliberato dall'assemblea dei Soci tenutasi davanti al Notaio dott. Emanuele Caroselli

del 29 Giugno 2021, con termine ultimo per aderire del 15 Aprile 2022. Il capitale è aumentato per l'importo di €13.944,42 - passando da € 100.193,02 ad € 114.137,44 - mediante versamento di un sovrapprezzo pari al valore nominale dell'aumento di capitale così come previsto nella citata delibera assembleare.

Nella tabella sotto esposta (importi evidenziati in € arrotondamenti all'€) sono riepilogati i rapporti relativi:

Valori di Patrimonio Netto contabile	(in €)	%
PN ATL BVV al 31.12.2021	400.072	
Riduzione di capitale	-35.078	
PN ATL BVV post riduzione di capitale	364.994	52,14%
PN ATL NO al 31.12.2021	307.150	
Aumento di capitale più sovrapprezzo	+27.889	
PN ATL NO post aumento di capitale	335.039	47,86%
PN aggregato	700.033	100%

Il capitale sociale della nuova società risultante dalla fusione è stato quantificato in misura pari a € 286.337 e sarà assegnato:

-per € 149.295 ai soci di ATL BVV, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL BVV moltiplicato per 0,409115 ed arrotondato all'Euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di € 149.295 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

-per € 137.042 ai soci di ATL NO, sulla base del valore nominale della quota dagli stessi detenuta in ATL NO moltiplicato per 1,200675 ed arrotondato all'Euro. Il valore residuo da assegnare (sottrarre), per effetto di una prevalenza di arrotondamenti per difetto (eccesso), fino a concorrenza di € 137.042 sarà attribuito (sottratto) al socio avente la quota di maggioranza relativa.

Capitale sociale post fusione neo ATL		(in migliaia di €)
Capitale sociale		286.337
Verrà Assegnato (con arrotondamenti per eccesso/ difetto Pagina 9) a:		
Soci ex ATL BVV		149.295
Soci ex ATL NO		137.042

7. Le verifiche svolte dall'esperto

Per l'espletamento dell'incarico, la scrivente dà atto di aver svolto attività di verifica riguardo, sia alla documentazione reperita e indicata nel capitolo 4, sia ai metodi utilizzati dagli Organi Amministrativi per la determinazione del rapporto di cambio. Rispetto alla documentazione utilizzata, la scrivente dà atto, in particolare, di aver analizzato il "Progetto di fusione" e la Relazione degli Organismi amministrativi rese ex art.2501 quinquies c.c. allegate al progetto e le Situazioni patrimoniali ex art. 2501 quater c.c. delle due società partecipanti redatte alla data del 31/12/2021. Riguardo alla metodologia adottata per la valutazione e utilizzata per la determinazione dei rapporti di cambio, la scrivente dà atto di avere svolto le seguenti principali attività:

- Verifica della completezza e della ragionevolezza delle motivazioni per la determinazione del rapporto di scambio;
- Analisi critica delle metodologie valutative scelte dagli Organi Amministrativi economici delle società consortili partecipanti alla fusione.

8. Adeguatezza del metodo di valutazione utilizzato e la validità delle stime ottenute

L'espressione di un parere sull'adeguatezza della metodologia valutativa utilizzata dagli Organi Amministrativi e sulla validità dei risultati che derivano dalla sua applicazione è finalizzata all'ottenimento di valori omogenei e raffrontabili per la determinazione del rapporto di cambio e non, quindi, alla stima di valori assoluti del capitale economico delle società partecipanti alla fusione.

Ne consegue che i valori di capitale economico determinati dagli Organi Amministrativi, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella sopra indicata.

Nel quadro di analisi sopra delineato, s'illustrano, di seguito, le principali considerazioni svolte sulla scelta del metodo di valutazione per la determinazione del rapporto di cambio sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà nelle circostanze del caso di specie.

Il metodo utilizzato per la valutazione del capitale economico di società senza scopo di lucro partecipanti ad operazioni straordinarie, è il metodo patrimoniale semplice, che include esclusivamente i valori attuali del patrimonio sociale, senza considerare le circostanze future. Con tale metodo si ritiene di poter equiparare il valore economico delle società al patrimonio netto contabile, al fine di ridurre al minimo la soggettività propria di ogni attività di valutazione in modo da esprimere delle grandezze non arbitrarie.

9. Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle considerazioni sopra esposte la scrivente ritiene che il metodo patrimoniale semplice adottato dagli Organi Amministrativi sia adeguato e nella circostanza non arbitrario e che il metodo stesso applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio possa ritenersi congruo ai sensi e per gli effetti dell'art 2501 sexies c.c.

Con l'auspicio che il parere richiesto alla scrivente sia utile a porre i soci nella condizione di esprimere un parere consapevole e ponderato sulla operazione di fusione.

Novara, 29 Luglio 2022

In fede

Lorenza

Airoldi

